


COMUNE DI CONDOFURI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Revisore Unico dei Conti

Comune di Condofuri (RC)	
	29 NOV 2019 Nr. 0013912
	Titolario
014	

Al Sindaco
Dott. Tommaso Iaria

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Pietro Clemensi

Al Segretario Comunale
Avv. Manuela Falduto


Alla Responsabile dell'Area Finanziaria
Avv. Caterina Attinà

Ogg: Trasmissione relazione dissesto finanziario del Comune di Condofuri.

Si trasmette alle SS:VV: , in allegato alla presente, la relazione su proposta di dissesto finanziario del Comune di Condofuri.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Eleonora PETRUZZA



COMUNE DI CONDOFURI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Revisore Unico dei Conti


RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

REDATTA AI SENSI DELL'ART.246 DEL D.LGS.
N.267/2000

SU PROPOSTA DI DISSESTO FINANZIARIO

Il Revisore

Dott. ssa Eleonora Petruzza



RELAZIONE

a) Contesto normativo di riferimento

Si ha stato di "dissesto finanziario" se l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'Ente Locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193 del TUEL, nonché con le modalità di cui all'art. 194 del TUEL per le fattispecie ivi previste.

I soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'Ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla Legge. Gli organi istituzionali dell'Ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell'art. 246 del TUEL, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio Comunale dell'Ente Locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 del Testo Unico e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile ed alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.


La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro cinque giorni dallo stato di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La stessa deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Interno, unitamente al Decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Se per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto, continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio, intendendosi operanti per l'Ente Locale, i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 191, comma 5 del TUEL. In tal caso, la deliberazione può essere validamente adottata esplicitando gli effetti di cui all'art. 248 del TUEL. Gli ulteriori adempimenti ed i relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del Consiglio dell'Ente, sono differiti all'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Nel caso in cui sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il Consiglio Comunale provvede alla revoca dello stesso.

A seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio e gli Enti Locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle Regioni. Dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del TUEL non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio Comunale dell'Ente, o la commissione straordinaria nominata, sono tenuti a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli Enti Locali soggetti al dissesto, alle procedure concorsuali di natura civilistica, seppur con una sostanziale differenza che si concretizza nella necessità di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante lo stato di crisi, circostanza



Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Condofuri, Dott.ssa Eleonora Petruzza, nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22.07.2019,

- Visto l'art.244,comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art. 246,comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione del Consiglio Comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'Organo di Revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;
- Visti i principi contabili per gli Enti Locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli Enti Locali;
- Visti gli artt.193 e 194 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto l'articolo 6 comma 2 del D. Lgs.149/2011;
- Vista la delibera del Consiglio Comunale di Condofuri n. 27 del 12.08.2019;

CONSIDERATO


- la presenza di posizioni debitorie connotata da debiti certi, liquidi ed esigibili che necessitano dell'adozione del provvedimento di riconoscimento previsto dalla Legge;
- che l'Ente essendo nell'impossibilità di poter adottare validi ed effettivi provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha pertanto deciso di imboccare l'inevitabile via del dissesto finanziario,

UDITI

- Il Sindaco, il Segretario Generale Comunale ed il responsabile dell'area finanziaria sulla situazione finanziaria dell'Ente;

PRESENTA

la seguente relazione sulle cause che hanno provocato il dissesto finanziario del Comune di Condofuri da allegare alla deliberazione consiliare di cui all'art.246 del D.Lgs. n. 267/2000.



Con deliberazione n. 102, del 21 novembre 2017, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria, ha riscontrato delle criticità abbastanza evidenti sul rendiconto 2015, sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato, oltre ad una serie di ulteriori elementi di errore nella composizione del riaccertamento dei residui, del risultato di amministrazione, dei flussi e del risultato di cassa, del patto di stabilità, nonché del rapporto sulla tempestività dei pagamenti e sulla compilazione nel questionario della voce organismi partecipati. In special modo, sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato, la Corte ha evidenziato l'errata indicazione della posta nel prospetto di determinazione del risultato di esercizio all'01.01.2015, causando una sottostima del risultato di amministrazione che andava a diminuire di euro 585.800,85. L'Ente, con nota del 18.01.2019, prot. 629, indirizzata alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, ha riconosciuto l'errore nella quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato, e di conseguenza del risultato di amministrazione all'01.01.2015, ma non ha, di fatto, apportato alcuna misura correttiva.

In data 21.05.2019, il Consiglio Comunale di Condofuri, con deliberazione n. 20, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di euro 3.461.397,32, demandando ad un successivo provvedimento il ripiano del disavanzo, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, o l'adozione di eventuali altre misure correttive. Nella stessa delibera, tra l'altro, si dava atto che l'Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, non era un Comune deficitario e che era in corso da parte degli Uffici la ricognizione relativa alla quantificazione dei debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Con nota del 12/07/2019, indirizzata al Sindaco ed al Segretario generale dell'Ente, avente ad oggetto "Ripiano disavanzo di amministrazione 2018" l'allora responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Alessandra Sgarlato, in esito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 20.06.2019, non poneva alternative per il ripiano se non il ricorso ad un piano di riequilibrio pluriennale ed in misura residuale se non dovessero essere soddisfatte le condizioni del piano per un risanamento, il dissesto finanziario.

Questo organo di revisione, insediatosi solo il 22.07.2019, ben oltre i termini di scadenza del vecchio revisore che con la prorogatio cessava il proprio incarico il 15.07.2019, con verbale del 07.08.2019, evidenziava tutte le criticità dell'Ente, per quanto in pochissimi giorni era potuto venire a conoscenza, esprimendo parere negativo sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, poiché il disequilibrio esistente non era stato corretto con misure atte a ristabilirne il pareggio.


L'Ente, quindi, con delibera consiliare n. 27 già richiamata del 12.08.2019, ha preso atto della relazione del revisore e dava incarico, con determina n. 88 del 30.10.2019 del responsabile dell'area amministrativa, Avv. Caterina Attinà, alla società Ideapubblica srl di Pesaro al fine di redigere un'analisi contabile,

La società in questione ha redatto un'articolata analisi contabile dettagliata evidenziando tutte le criticità dell'Ente. Dalla stessa emerge in maniera inequivocabile lo squilibrio strutturale del Comune di Condofuri, l'impossibilità che il risanamento possa avvenire con un piano di riequilibrio pluriennale le cui cause saranno dettagliatamente esposte nel prosieguo della presente relazione.

c) Analisi delle principali cause del dissesto

Le cause che hanno determinato l'attuale situazione di dissesto sono molteplici e da ricercare nel corso del tempo.

Il ripetuto disavanzo dell'equilibrio dell'ente di parte corrente, è stato di volta in volta affrontato con il mantenimento di residui attivi che si sarebbero dovuti eliminare; i tempi lunghi di pagamento dei vari creditori hanno permesso sicuramente di rimandare più avanti possibile le problematiche, ma allo stesso tempo di ingigantirle. Il formarsi di debiti fuori bilancio di una certa entità ha contribuito a far precipitare una situazione che non era mai stata semplice e che andava sempre peggiorando.



che comunque tutela i creditori dell'Ente. Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro e consegue alla necessità di condurre l'Ente al risanamento finanziario, tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso, mirando a riportare il bilancio comunale nei limiti della legittimità contabile e finanziaria.

b) Iter seguito

Il Comune di Condofuri, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.08.2019, avente ad oggetto: "Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000; mancata adozione provvedimenti di riequilibrio e conseguente variazione di bilancio 2019/2021. Ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale art.243 bis del TUEL",

ha accertato:

- ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, la situazione di disavanzo di gestione per squilibrio della gestione di competenza derivante dalle minori entrate che si presume di non accertare rispetto alle previsioni definitive e dalle maggiori spese che si rende necessario sostenere rispetto alle previsioni definitive;
- la situazione di disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non coperta dagli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018;
- la previsione di inadeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2018, per il grave squilibrio della gestione residui derivante dalla inesigibilità dei residui attivi non coperta dagli accantonamenti già approvati;
- la previsione di inadeguatezza dei fondi crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione 2019 per la decelerazione del trend di riscossione delle entrate corrispondenti;
- la previsione di uno squilibrio della gestione di cassa derivante dalle minori entrate che si presume di non incassare rispetto alle previsioni di cassa pur a fronte di un utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione e dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. N.267/2000 entro il limite massimo;

ha dato atto:

- dell'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del TUEL rispetto a quanto già evidenziato ai fini dell'elaborazione ed approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
- dell'impossibilità di adottare, ai sensi dell'art.193 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, le misure necessarie a ripristinare il pareggio e gli equilibri di bilancio;
- dell'impossibilità di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000, le variazioni di assestamento generale al bilancio di competenza e di cassa, conseguenti all'adozione delle misure necessarie a garantire il ripristino del pareggio e degli equilibri di bilancio ed a soddisfare le motivate esigenze manifestate dai servizi;
- dell'accertamento negativo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'impossibilità di ripristino degli stessi mediante l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio con le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL;
- Dell'impossibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione 2018 di euro 3.461.397,32 e le ulteriori passività rilevate ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale di cui agli artt. 175 e 193 del TUEL;

ha individuato:

- Nell'ottica di un'azione di risanamento da intraprendere, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis e ss. del TUEL, quale strumento idoneo al predetto risanamento, non essendo possibile ripianare la massa passiva secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del TUEL.



La cronica incapacità dell'Ente a riscuotere i tributi comunali che non supera una percentuale di riscossione del 50% ha portato a determinare una quantità enorme di residui attivi che unita alla scarsa e/o inesistente azione di recupero coattiva fa sì che l'Ente versi in una situazione finanziaria molto disequilibrata.

Il mancato controllo interno, magari affidato ad un attento controllo di gestione, non ha permesso il monitoraggio delle spese correnti aggravando ancor di più la situazione. Tutto ciò ha portato all'utilizzo persistente dell'anticipazione di cassa, al sempre elevato indebitamento ed a lunghi tempi di pagamento.

1) Sull'anticipazione di tesoreria


Il ricorso continuativo all'anticipazione di tesoreria da parte dell'Ente, con conseguenziale aumento degli oneri finanziari, peraltro segnalato da questo organo di revisione nel verbale del 07.08.2019, quindi già all'atto del suo insediamento, è un indice di irregolare gestione finanziaria. L'anticipazione di Tesoreria, prevista dall'art.222 del Tuel, è una possibilità straordinaria concessa agli Enti per superare nel breve periodo situazioni transitorie di mancanza di liquidità, non potendo rappresentare in alcun modo una fonte ordinaria di finanziamento. Il suo ripetuto utilizzo, fra l'altro, è uno degli indicatori di cui all'art.5 del D. Lgs. 149/2011 di situazione di squilibrio finanziario. E' importante capire quali sono le cause che determinano tale costante utilizzo e le stesse possono essere riscontrate nella tempistica di acquisizione delle entrate e da quella di erogazione delle spese. Altra causa si può rinvenire nel riconoscimento e conseguente finanziamento dei debiti fuori bilancio e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il cui impatto finanziario e di cassa è tanto più forte e squilibrante quanto meno attendibili e sicure risultano essere le fonti di entrata poste a base degli avanzi stessi.

L'Ente, al 31.12.2018, non aveva restituito all'istituto tesoriere l'importo di euro 654.682,57 sull'importo accordato, per come si evince dalla lettera a firma del responsabile dell'area economico-finanziaria dell'epoca in risposta ad una richiesta dell'istituto Banca Monte dei Paschi di Siena.

La soluzione per soddisfare il momentaneo bisogno di liquidità è intimamente collegata con quanto previsto dall'art.195 del TUEL in materia di casse vincolate. La gestione dei fondi vincolati che assumono un carattere di complementarietà e di priorità di utilizzo rispetto all'anticipo del tesoriere, deve risultare, ai sensi del punto 10 dell'allegato 4/2, del D.Lgs. 23.06.2011, n.118, da apposite evidenze contabili dell'ente e del tesoriere.

Orbene, il Comune di Condofuri non ha la gestione delle casse vincolate, per come già richiamato nel citato verbale di questo organo di revisione del 07.08.2019. Ad oggi, non vi è contezza di una gestione di cassa vincolata e l'Ente deve immediatamente operarsi per porre in essere misure correttive al fine di allineare i dati contabili dell'Ente con quelli della Tesoreria. L'ente nonostante un'anticipazione di tesoreria concessa pari ad euro 1.533.057,97, non riesce a far fronte ai pagamenti correnti, essendo arretrata anche nella corresponsione degli stipendi ai dipendenti, avendo utilizzato i fondi vincolati esistenti. E' opportuno ed improrogabile che l'ente si attivi per ricostruire le casse vincolate, i cui importi appaiono elevatissimi rispetto alle entrate dell'Ente.

Secondo quanto comunicato dal responsabile dei servizi finanziari, i fondi vincolati da ricostituire, alla data del 09.09.2019, ammonterebbero ad euro 1.767.152,27.



2) Sulle entrate tributarie e sulla lotta all'evasione fiscale.

L'Ente, per come già evidenziato, riscontra una cronica incapacità a riscuotere i Tributi Comunali, la cui percentuale non supera la soglia del 50%. La capacità di riscossione della TARSU, in particolare, per l'anno 2018, in conto competenza, si aggira ad una percentuale del 20%.

Il recupero dell'evasione ICI-IMU previsto in bilancio, al 31.12.2018, per euro 100.000,00 è pari a zero. L'attività di recupero per entrate derivanti da evasione tributaria è nulla, ed a tal proposito nel verbale del 07.08.2019, è stata segnalata tale circostanza che ha negativamente pregiudicato i flussi di cassa, invitando l'Ente a potenziare l'azione di recupero delle entrate tributarie suggerendo anche di affidare il recupero delle somme a terzi, vista la completa inerzia dell'Ufficio tributi Comunale.

E' appena il caso di segnalare, che, al fine di migliorare le entrate e conseguenzialmente il risultato di gestione, che l'Ente può e deve procedere ad una rivisitazione generale delle aliquote IMU e TASI applicate, rimodulandole e portandole ai valori massimi consentiti dalla Legge.

3) Sui debiti fuori bilancio

L'esistenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante costituisce un ulteriore indice della difficoltosa ed irregolare gestione finanziaria dell'Ente ed incide direttamente sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, generando fenomeni di marcata attrazione della corretta rappresentazione contabile.

Dopo l'approvazione del bilancio preventivo 2019, i responsabili dei servizi, hanno verificato la presenza di debiti fuori bilancio per euro 2.803.709,06 giusta nota del responsabile dell'area tecnica e del territorio del 29.04.2019, prot.4591; e nota del responsabile dell'area amministrativa del 18/07/2019, prot.8094 riportante attestazione di debiti fuori bilancio per varie debitorie per un totale di euro 159.231,43.

4) Sulle passività potenziali e situazioni del contenzioso dell'Ente

L'Ente deve effettuare unna precisa ricognizione del contenzioso esistente e delle passività potenziali, da tenere costantemente aggiornata e monitorata al fine di evitare il continuo riconoscimento di debiti fuori bilancio tardivi, per contabilizzare correttamente il debito ed evitare ulteriori procedure esecutive con conseguente aggravio di costi.

La quantificazione del contenzioso è un elemento essenziale ed imprescindibile, poiché la mancata quantificazione e/o l'imprecisa indicazione del relativo fondo di accantonamento per il contenzioso e/o per passività potenziali altera in modo inequivocabile gli equilibri ed il pareggio di bilancio.

Il fondo rischi per contenzioso accantonato al 31.12.2018 dal Comune di Condofuri è pari ad euro 615.900,00 determinato evidentemente su dati prudenziali ai fini di bilancio e di debiti fuori bilancio riconosciuti, e non su un attento esame delle liti in corso e di quelle potenziali, risultando insufficiente su quelli che poi sono risultanti gli effettivi debiti fuori bilancio.

5) Sull'indebitamento

L'ente alla fine del 2018, per come risulta dal rendiconto approvato, presenta un indebitamento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per mutui in essere pari ad euro 1.692.924,13, che rapportato al numero degli abitanti porta il debito medio ad abitante ad euro 338,72. Gli oneri finanziari addebitati annualmente ammontano per l'anno 2018 ad euro 75.628,16 e la quota capitale ad euro 258.414,80 per un totale di quota rimborsata annualmente pari ad euro 334.042,96.

Inoltre, l'Ente ha ottenuto negli anni 2013 e 2014 delle anticipazioni di liquidità ai sensi della Legge 102/2013 e del D. L. 66/2014, per un importo complessivo di euro 2.432.856,44, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti con scadenza finale nell'anno 2043. L'importo pagato

annualmente, comprensivo di oneri finanziari e di quota capitale, è di euro 117.103,14; la quota residua da rimborsare al 31.12.2018 ammonta ad euro 2.175.055,63.

L'elevato ammontare del debito residuo esposto, nonché l'incidenza dei conseguenti oneri finanziari, impone all'Ente di porre in essere tutte le misure possibili volte al contenimento dell'indebitamento stesso.

6) Sulla gestione dei residui

L'elevato ammontare di alcune tipologie di residui attivi, nonché la loro vetustà, quali ad esempio quelli relativi alla gestione dell'acquedotto ed alla depurazione delle acque reflue, il cui importo al 31.12.2018, ammonterebbe ad euro 4.137.569,23 pari quasi al 50% del totale dei residui attivi, sono anch'essi sintomo di una gestione finanziaria molto sofferente. L'Ente deve, accelerare ed intensificare ogni azione volta al recupero delle somme iscritte tra i residui attivi, ponendo in essere tutte le necessarie attività di supporto e di sollecitazione previste dalle vigenti norme nei confronti degli agenti della riscossione e del concessionario. Si è già detto sia in precedenza, che nella presente relazione, che nel verbale del 07.08.2019, della scarsissima azione di recupero svolta dall'Ente che ha causato questo stato di cose. A tal proposito, gli Uffici preposti dovrebbero verificare con estrema attenzione la vetustà dei residui iscritti e le azioni già intraprese per evitare il rischio della prescrizione, che, aggraverebbe ancora di più la situazione arrecando ulteriormente un grave pregiudizio all'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

Probabilmente, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, alla data dell'01.01.2015, non è stata data la giusta attenzione all'importanza ed alla portata della norma, che opportunamente applicata avrebbe evitato di appesantire i bilanci degli anni successivi.

7) Sui parametri di deficitarietà strutturali

L'ente per l'anno 2018 dalla consultazione dei parametri, allegata al rendiconto della gestione 2018, non è da considerarsi strutturalmente deficitario e quindi soggetto ai controlli di cui all'art.243 del TUEL. Per l'anno 2017, invece, risultava strutturalmente deficitario.

8) Sul piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'Ente, per il periodo di riferimento, avrebbe potuto e dovuto adottare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi del D.L. 98/2011, art. 16, comma 4, in modo da prevenire pratiche contrarie ai principi contabili, della copertura e dell'equilibrio di bilancio, prevista dai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici.

La situazione del Comune di Condofuri, necessitava, di adottare una misura cautelare della spesa soprattutto al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e/o di squilibrio che potessero inficiare la sana gestione finanziaria dell'Ente.

Si richiama a tal fine il dettato dell'art.188, comma 1 quater del TUEL che recita:

“Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”.

9) Sul piano triennale di contenimento delle spese

L'Ente non ha adottato il piano triennale di contenimento delle spese previsto dall'art. 2 della Legge 24.12.2007, n.244, commi da 594 a 599, che avrebbe consentito una razionalizzazione di alcune voci rilevanti della spesa corrente, anche alla luce della normativa riguardante la “spending review”.

10) Sui controlli interni

L'Ente non ha mai insediato l'organo del controllo di gestione, peraltro previsto dalla norma, che avrebbe dovuto svolgere un controllo fondamentale e strategico sulla regolarità amministrativa, sugli equilibri finanziari e sulla qualità dei servizi.

E' auspicabile che tutti gli Enti attuino agli atti di programmazione, di indirizzo generale di amministrazione e di attuazione soprattutto di norme comunitarie, che comportano impegni di risorse finanziarie, i controlli preventivi di legittimità.

11) Sulla tempestività dei pagamenti

L'Ente non ha adottato alcuna misura organizzativa prevista dalla Legge 102/2009, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. L'indicatore annuale risultante per la tempestività dei pagamenti, se ha superato i limiti previsti, avrebbe dovuto essere segnalato dal revisore all'epoca insediato, al fine di far adottare all'ente, in maniera immediata, le misure correttive per far rientrare l'indice nei limiti previsti ed evitare a legittimare i creditori a procedere in sede giudiziaria per la tutela dei propri interessi, aggravando le spese e gli oneri finanziari a carico dell'Ente.

12) Sulla contabilità fiscale

Questo organo di revisione si è insediato da pochissimo tempo e non ha avuto la possibilità di verificare la correttezza nella tenuta della contabilità fiscale ed IVA e nella presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel prendere atto che il precedente organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta della contabilità fiscale, per come indicato nella relazione ai bilanci ed ai rendiconti presentati, si sottolinea che in bilancio è esposto un considerevole credito IVA che andrebbe maggiormente attenzionato e verificato per accertarne con esattezza l'entità e la correttezza.

CONCLUSIONI

- visto quanto riportato in precedenza,
- visto il parere rilasciato da questo organo di revisione in data 07.08.2019 in tema di salvaguardia di equilibri di bilancio che qui integralmente si riporta,
- vista la delibera n. 27 del 12.08.2019 del Consiglio Comunale di Condofuri.

Il sottoscritto revisore del Comune di Condofuri conferma che l'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario in quanto non riesce a trovare copertura con le modalità previste dagli artt. 193 e 194 del TUEL a debiti certi, liquidi ed esigibili.

Il revisore prende atto che quanto deliberato dal Consiglio Comunale che si impegnava entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione ad approvare un piano di riequilibrio economico finanziario pluriennale della durata massima di venti anni, compreso quello in corso, è stato poi superato per come si evince dalla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale trasmessa a questo organo nella quale verrà deliberato, tra l'altro, che: "il Consiglio Comunale prenderà atto che non sussistono le condizioni per la redazione di un piano di riequilibrio pluriennale ex art 243 bis del Tuel, la quale redazione, allo stato, risulterebbe inutilmente dispendiosa per l'Ente."

Sembra quindi ormai tracciata la strada del dissesto per sanare la situazione economico-finanziaria gravemente squilibrata dell'Ente, prevista dall'articolo 244 del TUEL.

Per quanto sopra, l'organo unico di revisione economico-finanziaria del Comune di Condofuri, rilevando le cause di cui all'art 244 del TUEL, rimette al Consiglio Comunale dell'Ente la decisione di adottare i conseguenti provvedimenti.




L'organo di revisione, informa che la presente relazione, fatte salve le procedure amministrative previste in tema di dissesto finanziario dall'art.244 del TUEL, deve essere trasmessa alle competenti Procura Generale della Corte dei Conti e Procura della Repubblica.

Condofuri – RC - 29 Novembre 2019

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Eleonora PETRUZZA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eleonora Petruzza', written over the printed name.

